



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 28/05/2026

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 18.04.2011 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 17.02.2022:1. DISPOSIZIONI INERENTI LE DONAZIONI;2. DISPOSIZIONI INERENTI LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALI DA AFFEZIONE

Il giorno **28** del mese di **Maggio** dell'anno **2026** alle ore **14.30** in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **28/05/2026**

Presiede l'adunanza ABONANTE Giorgio Angelo

Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo		Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	Sindaco	SI
BAROSINI Giovanni	Vice Sindaco	SI
CAZZULO Roberta	Assessore	NO
COLORIS Daniele	Assessore	SI
IVALDI Giovanni	Assessore	SI
MAZZONI Enrico	Assessore	SI
MOLINA Irene Angela	Assessore	SI
ONETO Vittoria	Assessore	SI
PERRONE Antonella	Assessore	SI
SERRA Michelangelo	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Pepe Lucia.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

Su proposta n. 270 del 20/05/2026

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 18.04.2011 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 17.02.2022:1. DISPOSIZIONI INERENTI LE DONAZIONI;2. DISPOSIZIONI INERENTI LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALI DA AFFEZIONE

Il Responsabile del SETTORE VI propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18.04.2011 aggiornato con modifiche con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.02.2022;

DATO ATTO che all'interno del Regolamento sopra citato non sono presenti:

- disposizioni inerenti le donazioni da parte di privati (ad esempio, donazioni di statue e/o manufatti da collocare all'interno dei siti cimiteriali, donazioni economiche) per la riqualificazione di determinate aree o realizzazione di nuove aree all'interno dei siti cimiteriali, ecc.;
- disposizioni inerenti la tumulazione delle ceneri di animali da affezione;

CONSTATATO che:

- sono già pervenute a questo Ente varie richieste di donazione da parte di privati (tra le ultime la richiesta di un cittadino residente in Frazione Casalbagliano, pervenuta con e-mail del 19.03.2026, relativa alla possibilità di donare una statua di marmo di Carrara bianco, raffigurante un angelo con incisa una preghiera ed anche i nomi dei familiari defunti – si rimanda alla documentazione allegata);
- la Legge della Regione Piemonte n. 16 del 09.04.2024 (*Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo*):
 - all'articolo 4 (Definizioni) definisce "animale d'affezione" *"l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione"*;
 - all'articolo 21 (*Sepoltura e tumulazione*) prevede la possibilità di tumulare le ceneri dell'animale d'affezione e precisamente: *"1. Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. 2. L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria,*

applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione. 3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione."

VISTO:

- l'interesse da parte di privati a partecipare attraverso donazioni di beni o di somme di denaro alla riqualificazione di determinate aree o alla realizzazione di nuove aree all'interno dei siti cimiteriali, per cui si ritiene opportuno tenerne conto per la migliore cura dell'interesse pubblico, garantendo comunque l'imparzialità e la trasparenza nell'accettazione e nella gestione dei beni o delle somme di denaro donate;
- il crescente riguardo maturato sia a livello sociale che a livello giuridico verso la tutela degli animali e la mutata considerazione degli stessi da parte dei padroni per il contributo che gli stessi portano alla vita umana e per il loro valore sociale, per cui si ritiene necessario assicurare e favorire la continuità di tale rapporto affettivo tra i padroni defunti e i loro animali deceduti, con la possibilità di tumularne le ceneri nei manufatti in concessione, garantendo comunque la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute.

RITENUTO opportuno inserire nel vigente Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali:

- un articolo specifico per le donazioni di beni o di somme di denaro destinate alla riqualificazione di determinate aree o alla realizzazione di nuove aree all'interno dei siti cimiteriali del seguente tenore:

"CAPITOLO 15 DOVERI E OBBLIGHI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE – DONAZIONI

ART. 49-BIS – DONAZIONI

- 1. La richiesta deve pervenire da parte del donatore, a mezzo e-mail e/o PEC, nella quale il cittadino dichiara la volontà di donare il bene.*
- 2. La documentazione tecnica e fotografica deve essere allegata alla richiesta inviata ai competenti Uffici.*
- 3. Il Comune valuta l'interesse culturale, artistico o storico dell'opera prima di accettarla, per verificare che sia consona al contesto cimiteriale.*
- 4. Successivamente il Comune verifica la fattibilità tecnica attraverso un sopralluogo all'interno dei siti cimiteriali.*
- 5. La manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al donatore.*
- 6. Eventuali danni e/o furti all'oggetto donato non sono attribuibili al Comune."*

- un articolo specifico per la tumulazione delle ceneri degli animali da compagnia che ne disciplini gli aspetti relativi alla gestione come del seguente tenore:

"ART. 16-BIS – TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALI DA AFFEZIONE

- 1. Per animale d'affezione si intende l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione*
- 2. Le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate nello stesso loculo, celletta ossario o nella tomba di famiglia del defunto.*
- 3. La tumulazione delle ceneri degli animali di affezione, è possibile previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o del coniuge del defunto o, in difetto di questi, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi.*
- 4. Alla richiesta di tumulazione deve allegarsi il certificato di avvenuta cremazione dell'animale d'affezione rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell'animale e del proprietario.*
- 5. Non può essere autorizzata la tumulazione delle ceneri di un animale d'affezione se nel manufatto non è già tumulato il defunto o se non ne è stata richiesta e fissata la tumulazione.*

6. *L'urna deve essere provvista di targa riportante tipo e nome dell'animale d'affezione, eventuale numero di microchip e data di cremazione.*
7. *Sulla lapide è vietata qualsiasi epigrafe riferita all'animale d'affezione: è ammessa unicamente la foto del defunto ritratto insieme al suo animale.*
8. *La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.*
9. *Non è ammessa la dispersione delle ceneri di animali d'affezione nel cimitero, né il conferimento nel cinerario comune.*
10. *Qualora il defunto venisse successivamente rimosso, i familiari dovranno ritirare anche le ceneri dell'animale, delle quali in nessun caso potrà farsi carico il Comune.*
11. *L'avvicinamento delle ceneri dell'animale d'affezione, la tumulazione e suggellatura e l'eventuale successiva estumulazione sono subordinate al pagamento da parte di chi le dispone delle relative tariffe vigenti al momento della richiesta, pagamento che dovrà essere effettuato prima dell'operazione cimiteriale.”.*

RILEVATO che l'adozione delle suddette modifiche al vigente Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali tramite il presente atto necessita di parere sia da parte del Dirigente responsabile amministrativo e tecnico, in quanto le stesse incidono su aspetti gestionali amministrativi e tecnici, sia da parte del responsabile contabile in quanto le stesse hanno riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la Legge della Regione Piemonte n. 16 del 09.04.2024 (*Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo*);
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 17 del 15.04.2026, con cui è stato conferito all'Architetto ZAPPA Antonio Maria l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore VI – Opere Pubbliche e Infrastrutture a far data dal 16.04.2026
- il Decreto Sindacale n. 13 del 15.04.2026, con cui è stato conferito al Comandante CROCCO Flaviano l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore III – Polizia Locale e Prot. Civ., Mobilità e Trasporti, Demografici, URP, Messi Notificatori e Uscieri a far data dal 16.04.2026;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 15.04.2026, con cui è stato conferito alla Dott.ssa MONOCCHIO Lorenza Barbara l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore IV – Risorse Finanziarie, Bilancio, Progetti Integrati, PPP E Progetti Europei, Servizi Informatici E Personale

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati resi i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile del Settore VI - OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE, Architetto ZAPPA Antonio Maria;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile del Settore IV - RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E PERSONALE, Dott.ssa MONOCCHIO Lorenza Barbara;
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Direttore Settore III – Polizia Locale e Prot. Civ., Mobilità e Trasporti, Demografici, URP, Messi Notificatori e Uscieri, Comandante CROCCO Flaviano;

a voti unanimi,

DECIDE

DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

- DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'inserimento nel vigente Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali:
 - un articolo specifico per le donazioni di beni o di somme di denaro destinate alla riqualificazione di determinate aree o alla realizzazione di nuove aree all'interno dei siti cimiteriali del seguente tenore:

"CAPITOLO 15 DOVERI E OBBLIGHI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE – DONAZIONI
ART. 49-BIS – DONAZIONI

 1. *La richiesta deve pervenire da parte del donatore, a mezzo e-mail e/o PEC, nella quale il cittadino dichiara la volontà di donare il bene.*
 2. *La documentazione tecnica e fotografica deve essere allegata alla richiesta inviata ai competenti Uffici.*
 3. *Il Comune valuta l'interesse culturale, artistico o storico dell'opera prima di accettarla, per verificare che sia consona al contesto cimiteriale.*
 4. *Successivamente il Comune verifica la fattibilità tecnica attraverso un sopralluogo all'interno dei siti cimiteriali.*
 5. *La manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al donatore.*
 6. *Eventuali danni e/o furti all'oggetto donato non sono attribuibili al Comune."*
 - un articolo specifico per la tumulazione delle ceneri degli animali da compagnia che ne disciplini gli aspetti relativi alla gestione come del seguente tenore:

"ART. 16-BIS – TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALI DA AFFEZIONE

 1. *Per animale d'affezione si intende l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione*
 2. *Le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate nello stesso loculo, celletta ossario o nella tomba di famiglia del defunto.*
 3. *La tumulazione delle ceneri degli animali di affezione, è possibile previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o del coniuge del defunto o, in difetto di questi, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi.*
 4. *Alla richiesta di tumulazione deve allegarsi il certificato di avvenuta cremazione dell'animale d'affezione rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell'animale e del proprietario.*
 5. *Non può essere autorizzata la tumulazione delle ceneri di un animale d'affezione se nel manufatto non è già tumulato il defunto o se non ne è stata richiesta e fissata la tumulazione.*
 6. *L'urna deve essere provvista di targa riportante tipo e nome dell'animale d'affezione, eventuale numero di microchip e data di cremazione.*
 7. *Sulla lapide è vietata qualsiasi epigrafe riferita all'animale d'affezione: è ammessa unicamente la foto del defunto ritratto insieme al suo animale.*
 8. *La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.*
 9. *Non è ammessa la dispersione delle ceneri di animali d'affezione nel cimitero, né il conferimento nel cinerario comune.*
 10. *Qualora il defunto venisse successivamente rimosso, i familiari dovranno ritirare anche le ceneri dell'animale, delle quali in nessun caso potrà farsi carico il Comune.*
 11. *L'avvicinamento delle ceneri dell'animale d'affezione, la tumulazione e suggellatura e l'eventuale successiva estumulazione sono subordinate al pagamento da parte di chi le*

dispone delle relative tariffe vigenti al momento della richiesta, pagamento che dovrà essere effettuato prima dell'operazione cimiteriale.”.

- DI STABILIRE che le modifiche apportate al Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali entrino in vigore una volta decorsi i normali termini di pubblicazione dell'atto di approvazione;
- DI DARE MANDATO ai competenti Uffici, una volta entrate in vigore le suddette modifiche, di provvedere all'adozione dei successivi atti/provvedimenti connessi e conseguenti necessari per applicare quanto deciso.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 270**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Energia, Illuminazione e Cimiteri**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 18.04.2011 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 17.02.2022:1. DISPOSIZIONI INERENTI LE DONAZIONI;2. DISPOSIZIONI INERENTI LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALI DA AFFEZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Energia, Illuminazione e Cimiteri)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/05/2026**

Il Responsabile di Settore

Antonio Maria Zappa

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/05/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Monocchio Lorenza

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ABONANTE GIORGIO ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
PEPE LUCIA